

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DELL'ATTO ISTITUTIVO

(modello per integrare l'eventuale strumento negoziale già istituito dai Sistemi/ConSORZI)

Lo strumento negoziale posto in essere dal Sistema / Consorzio in attuazione dell'art. 4.a9 del Disciplinare Tecnico adottato ai sensi dei DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012, affinché possa essere garantito il perseguimento degli interessi di rilevanza pubblica sottesi all'attività di riciclo e recupero dei moduli fotovoltaici a fine vita, deve contenere le seguenti disposizioni o, comunque, previsioni dal contenuto assimilabile alle seguenti disposizioni:

1. Il presente strumento è irrevocabile. Lo scopo del presente strumento negoziale è di creare un sistema di finanziamento segregato e garantito per la gestione del ciclo di fine vita dei moduli fotovoltaici, per assicurarne il recupero ed il riciclo, nel rispetto delle prescrizioni del DM 5 maggio 2011, del DM 5 luglio 2012 e del Disciplinare Tecnico GSE. Il Fondo / Trust è, pertanto, accessibile e utilizzabile esclusivamente per lo svolgimento delle attività di gestione a fine vita del modulo garantito, nel rispetto della normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, dalla raccolta del modulo fotovoltaico a fine vita dal suo luogo di esercizio, alla disinstallazione, al trasporto verso un sito di stoccaggio, all'avvio al recupero presso l'impianto di destinazione finale. Nel caso in cui intervengano modifiche alla normativa di riferimento, lo strumento negoziale deve essere immediatamente adeguato dal Garante. (Cfr. art 1, 2, 4.3 e 4.4 del modello di Atto istitutivo dello strumento negoziale)
2. Vengono conferiti dal Sistema / Consorzio nel Fondo / Trust, con cadenza almeno trimestrale, i contributi di cui all'art. 4.a9.a.2 del Disciplinare Tecnico GSE, e cioè: un contributo unitario (per ogni modulo garantito di cui il Sistema/Consorzio assicura il trattamento a fine vita) pari, nel suo complesso, ad almeno due terzi del costo totale unitario (calcolato sul complesso dei moduli gestiti dal Sistema/Consorzio ai fini del trattamento) sostenuto dal Sistema/Consorzio nell'anno solare precedente; nel calcolo del costo totale unitario dovranno essere compresi tutti i costi operativi (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento ecc.) e tutti i costi generali sostenuti per la gestione dei rifiuti da moduli fotovoltaici dal Sistema/Consorzio; ove non siano disponibili i costi di gestione dell'anno precedente, il contributo unitario (per modulo garantito) da destinare al fondo non potrà essere inferiore a 1,00 Euro per Peso modulo in kg / 20 kg. (Cfr art. 3.5 del modello di Atto istitutivo dello strumento negoziale)
3. Il Fondo / Trust è istituito al fine del perseguimento di interessi aventi rilevanza pubblica e, pertanto, il Gestore / Trustee non può porre in essere attività ed investimenti che mettano a rischio il capitale costituito secondo le modalità descritte nel Disciplinare Tecnico GSE. (Cfr. art. 6.15 del modello di Atto istitutivo dello strumento negoziale)
4. Il Gestore / Trustee deve sempre tenere separate le somme del Fondo / Trust dal proprio patrimonio e da quello del Sistema / Consorzio, in modo da garantirne la non aggredibilità da parte sia dei propri creditori sia dei creditori del Sistema / Consorzio. Qualora il Gestore / Trustee sia una persona fisica, le somme segregate non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente da

matrimonio o da convenzioni matrimoniali e non formano oggetto di successione ereditaria. (Cfr. 6.8 del modello di Atto istitutivo dello strumento negoziale)

5. Nel caso in cui al Gestore / Trustee risulti evidente che il contributo unitario non sia più necessario per la gestione dello specifico modulo, la quota parte del contributo può essere restituita al Sistema / Consorzio, ma solo previa autorizzazione scritta del Garante. In particolare, nessuna somma del Fondo / Trust può essere smobilizzata dal Gestore / Trustee senza la previa autorizzazione scritta del Garante. (Cfr. art. 6.6 del modello di Atto istitutivo dello strumento negoziale)
6. Ove il Garante o il GSE lo richiedano (cfr. art. 4.a9.a.5 del Disciplinare), il Gestore / Trustee deve sottoporre il Fondo / Trust ad una verifica contabile e amministrativa condotta da un professionista abilitato, nominato dal Garante stesso. In ogni caso, il Gestore / Trustee deve consentire l'accesso a tutta la documentazione del Fondo / Trust al Garante e fornirne copia laddove richiesto. (Cfr. art. 6.20 del modello di Atto istitutivo dello strumento negoziale)
7. Come sancito dal Disciplinare Tecnico, il Gestore / Trustee non può addebitare alla quota capitale del Fondo / Trust alcuna spesa oltre a quelle direttamente volte a garantire il recupero ed il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita, nemmeno quelle necessarie alla gestione del Fondo / Trust, al pagamento dei compensi del Gestore / Trustee e del Garante e neppure le spese da sostenere per la liquidazione / estinzione del Fondo / Trust stesso o per il pagamento di imposte, ma può utilizzare a tali fini esclusivamente i frutti maturati dal Fondo / Trust stesso o ulteriori somme poste in un separato Fondo / Trust dal Sistema / Consorzio. (Cfr. art. 6.7 del modello di Atto istitutivo dello strumento negoziale)
8. Il Fondo / Trust deve essere mantenuto sino a che il Gestore / Trustee, sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Garante nella stessa forma in cui è redatto il presente strumento in seguito alla corretta rendicontazione delle attività svolte dal Sistema/Consorzio, dichiara, nella stessa forma in cui è redatto il presente atto istitutivo, che: “- tutte le operazioni di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento dei moduli fotovoltaici a fine vita presi in carico dal Consorzio, cui il presente Fondo / Trust si riferisce, sono state eseguite e che, pertanto, è stato pienamente garantito il recupero ed il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita; - tutti i debiti del Fondo / Trust sono stati saldati e non vi è alcun contenzioso pendente del quale il Fondo / Trust, nella persona del Gestore / Trustee, sia parte”. (Cfr. art. 5.7 del modello di Atto istitutivo dello strumento negoziale)
9. Qualora il Garante accerti, di propria iniziativa o su eventuale segnalazione del GSE, la mancanza in capo al Gestore / Trustee, anche nel corso della Gestione, dei requisiti di cui alla dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 4.a9.c del Disciplinare Tecnico attuativo dei DM 5 maggio 2011 e DM 5 luglio 2012 ovvero la violazione delle obbligazioni gravanti sul Gestore / Trustee in base al medesimo Disciplinare, il Gestore / Trustee stesso decade automaticamente dalla titolarità / gestione del Fondo / Trust, ed il Sistema Consorzio deve individuare immediatamente un nuovo Gestore / Trustee del Fondo / Trust, nel rispetto dei requisiti di imparzialità, terzietà e professionalità, fornendo al GSE la relativa Dichiarazione Sostitutiva redatta sul modello elaborato dal GSE. (Cfr. artt. 6.3 e 6.18 del modello di Atto istitutivo dello strumento negoziale)
10. In caso di cessazione del Gestore / Trustee dal proprio ufficio, lo stesso deve trasferire senza indugio il Fondo / Trust al suo successore, consegnandogli anche qualsiasi atto e/o documento in suo possesso che abbia attinenza con il Fondo / Trust. Nei casi in cui il Gestore / Trustee cessato sia impossibilitato a provvedere in tal senso (ad es. morte del Gestore / Trustee persona fisica) o sia inadempiente, il Garante ha il potere di esplicitare tutte le attività necessarie alla successione in favore del nuovo Gestore / Trustee. (Cfr. 6.4 del modello di Atto istitutivo dello strumento negoziale)



11. Qualora venga meno in capo al Consorzio o ad uno o più dei suoi consorziati, uno o più dei requisiti fissati dal Disciplinare Tecnico GSE ovvero in caso di inadempienza o cessazione anticipata a qualsiasi titolo delle attività da parte del Consorzio, il Gestore / Trustee del Fondo / Trust, in seguito al relativo accertamento da parte del GSE, è tenuto a rendere utilizzabile il Fondo / Trust stesso per garantire la copertura finanziaria all'attività di recupero e di riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita al Consorzio che subentra in tutto o in parte in seguito alla selezione prevista dal Disciplinare Tecnico GSE, nella misura corrispondente all'attività non adempiuta. Il Garante del Fondo / Trust è tenuto a verificare l'assolvimento di tale obbligo da parte del Gestore / Trustee e a segnalare le eventuali violazioni al GSE, che provvede. (Cfr. art. 1, comma 2 e 3 del modello di Atto istitutivo dello strumento negoziale)

12. Le controversie relative al Fondo / Trust istituito con il presente strumento ed insorte tra Trustee e/o Consorzio e/o Garante sono rimesse in via esclusiva al giudizio del giudice ordinario italiano, Foro di Roma. (Cfr. art. 9 del modello di Atto istitutivo dello strumento negoziale)